

**REGOLAMENTO DIDATTICO ERASMUS STUDIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI**

INDICE

COORDINATORE ERASMUS

Art. 1 – Nomina del Coordinatore Erasmus di Dipartimento

Art. 2 – Funzioni del Coordinatore Erasmus

Art. 3 – Personale di supporto

RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO

Art. 4 - *Transcript of Records*

Art. 5 - Domanda di riconoscimento degli esami.

Art. 6 - Condizioni per il riconoscimento

Art. 7 - Riconoscimento attività di ricerca per tesi

Art. 8 - Condizioni per il riconoscimento dei crediti di lingua straniera

Art. 9 - Procedura di riconoscimento degli esami

Art. 10 – Esami che possono essere sostenuti durante il periodo di mobilità

Allegato A – Tabella di conversione

TITOLO I

COORDINATORE ERASMUS DI DIPARTIMENTO

Art. 1 – Nomina del Coordinatore Erasmus

1. Il *Coordinatore Erasmus* viene nominato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti di I e di II Fascia che afferiscono al Dipartimento.
2. L'incarico del *Coordinatore Erasmus* termina allo scadere del mandato del Direttore di Dipartimento.
3. Il Direttore può decidere di nominare più *Coordinatori Erasmus*, uno per ogni area didattica.

Art. 2 – Funzioni del Coordinatore Erasmus

1. Il Coordinatore Erasmus, (o congiuntamente i Coordinatori Erasmus di Dipartimento), ha innanzitutto la funzione di promuovere ed incentivare il programma Erasmus, attuando iniziative che possano migliorarne la qualità.
2. Ha la funzione di favorire la conclusione di nuovi accordi bilaterali con le Università straniere, recandosi all'estero in missione esplorativa oppure stabilendo nuovi contatti attraverso strumenti informatici.
3. Svolge anche attività di promozione all'interno delle attività di orientamento, sia all'interno dell'Ateneo a favore degli studenti già iscritti, sia all'esterno (ad esempio nelle scuole) in favore di potenziali studenti.
4. Ha la funzione di “vigilare” sugli accordi bilaterali già conclusi, recandosi presso le sedi consorziate, per verificare la regolare erogazione dei servizi di accoglienza in favore dei nostri studenti, o per risolvere eventuali problemi didattici o di diversa natura.
5. Accanto alle funzioni di promozione del programma Erasmus, il Coordinatore ha anche funzioni strettamente didattiche, che attengono principalmente alle attività che lo studente del Dipartimento svolge all'estero durante il periodo di mobilità, e che lo studente straniero svolge presso il nostro Dipartimento.
6. Tra le funzioni didattiche spicca la redazione dei *Learning Agreements* in cui lo studente, coadiuvato dal Coordinatore, indica le materie che intende sostenere durante il periodo di mobilità. Nonché la relativa convalida degli esami sostenuti durante il periodo di mobilità che il Coordinatore propone al Consiglio di Dipartimento alla conclusione del periodo di mobilità dello studente.
7. Il Coordinatore Erasmus può infine proporre nuove azioni ed iniziative al Direttore di Dipartimento il quale, se lo ritiene opportuno, può proporle al Consiglio.

Art. 3 – Personale di supporto

1. Nello svolgimento delle sue attività di promozione e di normale amministrazione delle attività degli studenti Erasmus, il Coordinatore può avvalersi di un'unità di personale co-co-co o co-co-pro, reclutata tra studenti o ex studenti (anche dottorandi o dottori di ricerca).
2. Il contrattista ha il compito di ricevere gli studenti interessati al programma Erasmus presso il Centro di Orientamento Erasmus Plus (situato al livello 0 dell'istituto giuridico del Campus “Salvatore Venuta”. I ricevimenti saranno fissati quantomeno a cadenza settimanale e avranno la funzione di fornire a tutti gli studenti, italiani e stranieri, le informazioni necessarie e per supportare gli studenti vincitori di borsa di mobilità

Erasmus nella stesura dei *Learning Agreements* e nella compilazione dei documenti richiesti.

3. L'attività svolta dal contrattista deve essere sempre visionata ed approvata dal Coordinatore Erasmus.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO

Art. 4 - *Transcript of Records*

1. Al termine del periodo di mobilità dei nostri studenti, l'Università ospitante rilascia loro – o invia direttamente all'Università partner – una nota con le materie sostenute e le votazioni conseguite (*Transcript of Records*), in conformità al programma di studi concordato nel *Learning Agreement* e nelle eventuali modifiche apposte allo stesso.

2. Una copia, in originale o in copia autenticata in pdf, va allegata alla domanda di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e quindi consegnata all'Ufficio Erasmus, che a sua volta la invierà al Coordinatore Erasmus per le opportune valutazioni di equipollenza.

Art. 5 – Domanda di riconoscimento degli esami

1. Il coordinatore, visionati i *Learning Agreements*, i *Transcripts of Records* e le eventuali modifiche apportate agli stessi, in applicazione della “Tabella di conversione” allegata al presente Regolamento, propone al Consiglio di Dipartimento le convalide degli esami sostenuti all'estero dagli studenti Erasmus.

3. La convalida degli esami sostenuti verrà deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile e trasmessa il prima possibile alla Segreteria affinché carichi gli esiti nelle carriere degli studenti.

Art. 6 - Condizioni per il riconoscimento

1. L'esame superato all'estero viene riconosciuto dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Coordinatore Erasmus, sulla base della corrispondenza tra esami stranieri ed esami italiani. Tale corrispondenza deve riguardare i contenuti e il numero dei crediti (nel caso in cui ci sia una differenza nel numero dei crediti, si procede col verificare l'equipollenza di massima dei programmi).

2. Non potranno in ogni caso essere riconosciute attività didattiche corrispondenti ad esami già superati presso il nostro Dipartimento.

4. E' possibile accorpare più esami stranieri al fine di raggiungere il numero di crediti equivalente a quelli del corrispondente corso italiano. Condizione imprescindibile è che i programmi dei corsi accorpati abbiano contenuto omogeneo e consentano di completare il programma didattico del corrispondente corso italiano. Il voto finale da convertire sarà costituito dalla media dei voti conseguiti nei singoli esami accorpati.

5. In ogni caso, il numero di crediti che può essere riconosciuto allo studente per gli esami sostenuti durante un semestre di mobilità all'estero non può essere superiore a 30 Cfu.

Art. 7 - Riconoscimento attività di ricerca per tesi

1. Lo studente Erasmus in uscita, se al momento della redazione del *Learning Agreement*, ha già fatto richiesta di assegnazione tesi, potrà svolgere completamente o parzialmente il proprio lavoro di ricerca presso la sede ospitante.

2. Affinché tale attività venga riconosciuta dal nostro Dipartimento, al rientro lo studente dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta all'estero,

corredata da una nota, a firma del relatore dell'Università ospitante, in cui si attesti che la ricerca ha prodotto risultati proficui.

3. La stesura della tesi durante il periodo di mobilità Erasmus, purché debitamente certificata, conferisce allo studente diritto ad un punto aggiuntivo a quelli già previsti per l'esame finale di laurea.

Art. 8 - Condizioni per il riconoscimento dei crediti di lingua straniera

1. I corsi di lingua straniera sostenuti all'estero vengono riconosciuti dal nostro Dipartimento solo se contenuti nel *Learning Agreement* e certificati nel *Transcript of Records*, o in altro documento ufficiale rilasciato dall'Università ospitante.

2. I corsi di Lingua Inglese o Francese regolarmente frequentati all'estero dallo studente Erasmus, purché di almeno 5 Cfu, possono essere riconosciuti come Lingua Inglese o Lingua Francese.

3. I corsi di lingua differenti dall'inglese e dal francese (purché di almeno 3 CFU) possono essere riconosciuti come *Ulteriori conoscenze*.

Art. 9 - Conversione degli esami

1. I voti attribuiti dall'Università ospitante saranno convertiti sulla base delle tabelle presenti nell'allegato A.

a) Nel caso in cui l'Università partner offra una doppia valutazione (numerica e letterale), ma non vi sia concordanza tra i criteri applicati, prevale l'indicazione numerica in quanto maggiormente precisa.

b) L'indicazione F (Fail) prevale in ogni caso sull'indicazione numerica.

2. Il riconoscimento del periodo di studio all'estero e degli esami sostenuti sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Coordinatore Erasmus.

3 Tutti gli esami sostenuti all'estero saranno riconosciuti con la denominazione italiana corrispondente all'esame per il quale si richiede la convalida.

Art. 10 – Esami che possono essere sostenuti durante il periodo di mobilità all'estero

Nel periodo di permanenza in Erasmus lo studente potrà sostenere tutti gli esami previsti dal Regolamento didattico del proprio Corso di Studi, ove siano previsti dal suo Piano di studio, con la seguente precisazione per quanto riguarda il Corso di Laurea in Giurisprudenza:

a) In nessun caso lo studente può sostenere all'estero Diritto Privato e Diritto Costituzionale

b) Tra gli esami sottoelencati, gli studenti in mobilità Erasmus potranno sostenerne al massimo due:

Diritto Amministrativo

Diritto Penale

Diritto Commerciale

Diritto Processuale Civile o in alternativa Diritto Processuale Penale (Diritto Processuale Civile e Diritto Processuale Penale non possono in nessun caso essere sostenute entrambe durante il periodo di mobilità Erasmus).

Allegato A

Tabella di Conversione